

## ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID - 19.

### IL SINDACO

#### Premesso

che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a seguito dell'epidemia da Covid-19.

#### Preso atto

che la suddetta proroga, deliberata fino ad oggi senza soluzioni di continuità, è stata ulteriormente disposta sino al 31 marzo 2022, con l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

#### Dato atto

che le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, ed i decreti legge fino ad oggi emanati pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio.

#### Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19»;
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali».

#### Visti

i DPCM emanati anche nell'anno 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

#### Considerato

che si è in atto un allarmante incremento dei casi di positività anche nel territorio di codesto Comune

### Considerato

che ricorre la straordinaria necessità e urgenza di adottare locali misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica che possano contribuire al contenimento e alla diffusione del virus

### Richiamate

le previsioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Contenenti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), che fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, prevedono la possibilità di limitare le attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (cfr. art. 1);

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

### ORDINA

La chiusura delle Scuole di ogni Ordine e Grado sul territorio comunale dal 10 al 16 gennaio 2022, in via precauzionale e cautelativa.

### ALTRESI ORDINA

#### con decorrenza dall'adozione della presente e fino al 16 gennaio 2022

A - il divieto di assembramenti su tutto il territorio comunale in luoghi aperti al pubblico, dispone l'obbligo di limitare la presenza negli uffici pubblici o aperti al pubblico di massimo due utenti/clienti, nel rispetto del distanziamento di almeno un metro e l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2

B - fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica:

- ai pubblici esercizi che svolgono somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Bar, Pub), nonché sale giochi e self service con distributori automatici di bevande di osservare il seguente orario di chiusura: ore 20:00;
- relativamente alle attività di somministrazione e asporto al pubblico di alimenti e bevande (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, PUB, ecc.) di effettuare il domicilio fino alle ore 22:00;
- a tutti i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Pub, ristoranti, pizzerie) anche con vendita da asporto, nonché sale giochi, di verificare il corretto utilizzo, da parte dell'utenza, dei dispositivi di protezione individuale (DPI), di verificare la capienza massima di presenze nei locali e il Green Pass, che deve essere rafforzato per il consumo anche al banco
- il divieto assoluto nei bar o altri luoghi aperti al pubblico del gioco delle carte e/o giochi da tavolo.
- a tutti gli operatori commerciali di predisporre idonei cartelli che riportino l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione dallo stesso;
- a tutti gli operatori commerciali, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, di garantire le distanze interpersonali di 1 m fra cliente e cliente, cliente ed operatore;
- è consigliata la forma di pagamento elettronico.

### DISPONE

1) di incaricare le Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente, unitamente ad un controllo più pedissequo sul rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto;

2) la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio e sul sito internet del Comune nonché di darne diffusione nei maggiori siti di afflusso della popolazione;

3) di notificare la presente Ordinanza a tutti i pubblici esercizi che svolgono attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Pub, Ristoranti e Pizzerie, sale giochi, self service con distributori automatici di bevande, ecc.) anche con vendita da asporto;

4) al Dirigente scolastico

4) di disporre la trasmissione della presente Ordinanza a:

- Dirigente scolastico
- Ufficio Territoriale del Governo
- Comando Compagnia Carabinieri di CAROLEI
- Polizia Locale;
- Responsabili Ufficio SUAP.

#### **AVVERTE**

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni saranno punite ai sensi dell'art. 4, del richiamato D.L. 25/03/2020, n. 19 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

#### **RENDE NOTO**

che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso alternativamente al TAR competente ai sensi della legge n. 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 24 novembre 1971, entro 120 giorni.